

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 1° MARZO 2023, N. 1197 RESO DALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 3265/2023.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 091 7722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D; pec c.campanelli@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) difensori del sig. **Fabrizio Fontana** (C.F. FNTFRZ01T04B429G), nato a Caltanissetta il 4 dicembre 2001 e ivi residente, in via Poggio Sant'Elia, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex art. 27 comma 2 e art. 49 c.p.a. di cui al decreto, pubblicato il 1° marzo 2023, n. 1197 reso dall'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3265/2023:

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 3265/2023;
- il ricorso è stato dal presentato dal sig. Fabrizio Fontana contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Palermo, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti costituitisi con l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consorzio interuniversitario CINECA;
- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
 - graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it il 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
 - elenco del 14 settembre 2022, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il

- portale www.university.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- pagina personale pubblicata il 23 settembre 2022 sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, mediante la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
 - Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”;
 - Allegato A al D.M. n. 583/2022, riportante i «*Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)*»;
 - D.M. Mur n. 1111 del 1° luglio 2022 recante «*Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero*» e relativi allegati;
 - D.M. Mur n. 1115 dell'1° luglio 2022 recante «*Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia*» e relativi allegati;
 - Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1054 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “*definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*”;
 - Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1055 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “*definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in*

Italia e per i candidati dei Paesi non UE”;

- bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/2023 dell’Università in epigrafe;
- Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022, Rep. atti n. 131/CU in merito alla *“determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell’art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni”* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il *“fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023”* di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 6 settembre 2022, con particolare riferimento alle domande ambigue, errate e iper-specialistiche di cui si dirà nel proseguo;
- atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2022/2023;
- atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
- atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale

www.universitaly.it;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI SOTTOPOSTI AI CANDIDATI E DEL CONSEGUENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO A PARTE RICORRENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A AL D.M. DEL 24 GIUGNO 2022, N. 583 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

I.I. QUESITI AMBIGUI ED ERRATI.

Il test di accesso al corso di laurea per cui è causa risulta viziato per la presenza di numerosi quesiti ambigui ed errati. In alcuni casi l'equivoca formulazione di alcuni quesiti ha fatto sì che non fosse individuabile un'unica risposta corretta, mentre in altri la risposta individuata come corretta dal Ministero in verità risulta errata, in violazione dei principi generali che informano la materia dei concorsi pubblici. Come l'oramai univoca giurisprudenza del giudice Amministrativo insegna, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza e univocità della soluzione" dei quesiti somministrati in sede di esame, poiché ove il questionario è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata. Mentre, nel caso di specie, la prova di ammissione è risultata inficiata dalla presenza di diversi quesiti di ambigua ed errata formulazione.

In particolare, le suesposte criticità si sono registrate in relazione alle domande nn. 1, 10, 11, 13, 15, 18 e 29 (numerazione della matrice ministeriale del questionario di accesso a medicina).

Dalla lettura dei pareri versati in atti emerge, infatti, che la risposta esatta non è solo e soltanto quella individuata dal Mur (sempre quella di cui alla lettera A), bensì anche un'altra tra le risposte fornite dal Mur e, segnatamente, proprio quella ritenuta esatta da parte ricorrente.

L'illegittima formulazione delle domande sopra riportate e le errate risposte che ne sono derivate, pertanto, hanno certamente penalizzato parte ricorrente, precludendole la possibilità di essere collocata in posizione utile in graduatoria ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea ambito.

I.II. QUESITI “IPER SPECIALISTICI”.

Le domande somministrate ai candidati nel test di accesso al corso di laurea per cui è causa si rivelano illegittime anche per l'eccessivo carattere specialistico delle materie trattate.

L'illegittimità della formulazione di un test iper specialistico, oltre a essere immanente e radicata nell'assurda conseguenza di lasciare determinare dal caso e non dal merito il candidato che può accedere al corso di laurea in medicina, è determinata dalla violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999. Parte ricorrente, con il proprio bagaglio formativo, non era tenuta a conoscere le risposte esatte dei quesiti “iper specialistici” contenuti nel test di accesso di quest'anno.

Si fa riferimento, in particolare, ai quesiti nn. 1 – 10 – 14 - 15 – 17 – 18 – 20 – 27 – 28 – 35 – 37 - 42 - 43 – 46 e 47 (numerazione della matrice ministeriale del questionario di accesso a medicina).

Ebbene, basta confrontare le domande elencate – oltre che con i pareri versati in atti – con l'indicazione dei programmi contenuti nell'Allegato A al D.M. Mur 583/2022 per avere la lampante dimostrazione di come i quesiti contestati siano del tutto “fuori programma”, mentre, è evidente che il tenore dei quesiti censurati non risponde a questa logica, avendo ad oggetto concetti di biochimica, genetica, istologia, patologie speciali che vengono studiati almeno al I e II anno di medicina, per poi essere completati al IV e V anno del predetto corso di laurea.

I.III. SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA.

Alla luce delle domande errate, ambigue e iper specialistiche che hanno falsato la prova di accesso il sig. Fontana ha, dunque, chiesto la rideterminazione in aumento del punteggio ottenuto. Parte ricorrente con il ricalcolo del punteggio ottenuto al test di accesso supera di gran lunga la prova di resistenza, ottenendo il punteggio pari a 38,40 collocandosi ben oltre l'ultimo immatricolato.

I.IV RICHIESTA ISTRUTTORIA: VERIFICAZIONE EX ART. 66 C.P.A.

Accertare la corretta formulazione dei quesiti ritenuti ambigui, errati e iper specialistici alla luce delle criticità evidenziate dai periti di parte è essenziale e pertanto è stato richiesto dal Giudice Amministrativo di disporre la verifica sulle domande in contestazione.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (ACCORDO FORMALE CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME) – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'Amministrazione, nel calcolare il contingente da mettere a bando per l'a.a. 2022/2023, ha tenuto in considerazione unicamente l'offerta formativa comunicata dagli Atenei, tralasciando completamente il fabbisogno professionale in aperta violazione non solo della normativa di riferimento, ma anche (e soprattutto) dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la nota pronuncia n. 5429 dell'11 settembre 2020.

Ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, il calcolo del contingente annuo di studenti da ammettere ai corsi di laurea in questione non può basarsi unicamente sull'offerta potenziale comunicata dagli Atenei, dovendosi, necessariamente, avere riguardo anche al fabbisogno formativo di professionalità. Tale ultimo elemento, infatti, rappresentando il numero di operatori di cui il SSN necessita per garantire la sua efficienza e, in ultima analisi, il rispetto del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito, costituisce, a ben vedere, il principale obiettivo che il sistema universitario deve raggiungere.

L'accordo sul fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023 raggiunto tra Stato e Regioni ha quantificato il numero necessario di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e in Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, rispettivamente in 16.354 e 1.741 unità, per un totale complessivo di 18.095 risorse.

Con i Decreti nn. 1054 e 1055 del 3 settembre 2022, tuttavia, il MUR ha messo a bando un numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

pari a 15.876 unità e un numero di posti in Odontoiatria e Protesi Dentaria pari a 1.330 unità, per un totale complessivo di 17.206 unità.

Tra il fabbisogno formativo stimato dalla Conferenza Stato – Regioni e il contingente messo a concorso vi è, dunque, una differenza pari a 890 posti, che, del tutto illegittimamente, non sono stati messi a bando dal Mur, il quale, come si legge nei decreti ministeriali sopracitati, ha quantificato il numero di posti da bandire in maniera “corrispondente all’intera offerta formativa deliberata dagli Atenei”.

Ancora una volta, dunque, l’Amministrazione, nel calcolo dei posti da bandire ha tenuto in considerazione unicamente l’offerta formativa delle Università, assegnando erroneamente alla stessa una posizione di supremazia rispetto al fabbisogno di professionalità (e, quindi, alle esigenze del SSN e al fondamentale diritto alla salute costituzionalmente garantito), che, anziché costituire la linea guida del calcolo in questione, è divenuto nuovamente un “dato disgiunto dalle scelte del sistema universitario del quale il Ministero può tener conto, ma anche no”.

Di qui, la palese illegittimità della contestata scelta amministrativa per violazione del citato art. 3, comma 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264, e dei principi espressi dal Consiglio di Stato nella pronuncia soprarichiamata.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 6, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella procedura selettiva per cui è causa non solo non sono state adottate misure di protezione idonee a garantire la segretezza degli autori, ma è stata la stessa Amministrazione ad apporre dei veri e propri segni di riconoscimento sulle prove dei candidati, con la conseguenza che il principio dell’anonimato è stato violato in più fasi del concorso. In particolare, la violazione dell’anonimato si è verificata nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un codice identificativo del plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) e un

altro codice alfanumerico (c.d. codice “etichetta”), che i candidati erano tenuti ad applicare prima della consegna dei rispettivi elaborati.

La violazione del principio dell’anonimato si è concretizzata, pertanto, grazie all’apposizione di due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso, in grado di abbinare le generalità di ogni candidato alla rispettiva prova. Di qui l’illegittimità della procedura in esame anche sotto questo ulteriore profilo.

- i soggetti potenzialmente controinteressati, individuati dall’Amministrazione competente, a cui è stato notificato il ricorso sono il sig. Pace Francesco e sig.ra Bono Alessia;
- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto, pubblicato il 1° marzo 2023, n. 1197 reso dall’Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3265/2023;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il Decreto, pubblicato il 1° marzo 2023, n. 1197, emesso dall’Ill.mo Presidente del TAR Lazio – Roma, Sez. III.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ill.mo Presidente del TAR Lazio, ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e del summenzionato decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del citato Decreto n. 1197/2023;
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, Decreto n. 1197/2023, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione,

nel sito, del ricorso, del Decreto n. 1197/2023 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 30 marzo termine perentorio individuato dal Giudice.

Palermo – Roma, 15 marzo 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli

Avv. Rosy Floriana Barbata